



Prot. 8580/2021

**BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL
FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE ASSEGNATE PER L'ANNO 2021
ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998**

VISTI:

- l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999;
- la deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 755 del 20 dicembre 1999;
- la L. R. n. 23/2003;
- i Regolamenti regionali 1/2014 e 4/2018;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 19 luglio 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 863 del 15 settembre 2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 13 ottobre 2021;
- la determinazione n. 288 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando;

SI RENDE NOTO

che in applicazione della normativa e delle disposizioni sopra richiamate ed in base ai requisiti, criteri e procedure ivi individuate, è possibile presentare domanda per l'assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazioni, relativamente alle risorse assegnate a questo Comune per l'anno 2021.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il presente Bando disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999.

I contributi sono ripartiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di seguito individuati, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei requisiti che seguono.

ART. 2 - REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:

- A.** Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

B. Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art. 29, comma 1, lett. a) L.R. 23/2003).

È stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;

È principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

ART. 3 - REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA:

A. non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art. 29, comma 1, lett. d) L.R. 23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- Consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.
- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B. Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)

- avere un'attestazione ISEE non superiore a € 30.000,00;
- il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

ART. 4 - INCOMPATIBILITA' DEL CONTRIBUTO

Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando, ha usufruito:

- di contributi pubblici, a qualunque titolo concessi, ad integrazione del canone di locazione, ad eccezione della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS;
- delle dichiarazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2021 o Unico 2021); (art. 10, comma 2 L. 431/1998).

I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall'INPS con il reddito di cittadinanza.

ART. 5 - DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO E CANONE DI LOCAZIONE

L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre.

Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza; se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni, deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando all'albo pretorio *on line* di questo Comune di Cannara e **fino al 29 novembre 2021, pena l'esclusione.**

Le domande per la partecipazione al presente Bando devono essere presentate compilando, in tutte le sue parti, il modello appositamente predisposto e allegato al Bando medesimo, reso bollato con l'applicazione di una marca del valore di € 16,00; nella domanda il richiedente dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

Il Bando e il modello di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure sono reperibili nel sito internet istituzionale www.comune.cannara.pg.it nonché all'albo pretorio *on line* del Comune.

La domanda regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, debitamente sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: "Comune di Cannara, piazza Valter Baldaccini, n. 2, 06033 Cannara (PG)" oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata (comune.cannara@postacert.umbria.it) ovvero presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cannara (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).

In caso di invio a mezzo Posta elettronica certificata, sono necessari la previa apposizione e annullamento della marca da bollo sulla domanda che, a sua volta, dovrà essere interamente scansionata e munita di tutti gli allegati richiesti. In tali casi, inoltre, ai fini dell'osservanza del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede la data di avvenuta ricezione attestata dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna fornite dal gestore di Posta elettronica certificata (art. 6 DPR 68/2005).

Qualora la domanda fosse inviata a mezzo raccomandata A/R, benché spedita entro il termine di presentazione delle domande medesime (la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell'Ufficio Postale accettante), la stessa dovrà necessariamente pervenire al

protocollo comunale entro la data del 29 novembre 2021, pena l'esclusione; a tal fine si precisa che il Comune non si assume alcuna responsabilità circa possibili ritardi del servizio postale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda è da allegare la seguente documentazione, in coerenza con il modello predisposto dalla Regione Umbria:

- documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno;
- in carenza del necessario periodo di residenza in Umbria, documentazione da cui si evinca lo svolgimento per almeno 5 anni consecutivi di attività lavorativa in Umbria;
- attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente;
- copia del contratto di affitto registrato valido nell'anno 2020 (per tutto l'anno o per parte di esso); qualora nel 2020 il richiedente è stato titolare di più contratti di locazione, dovranno essere indicati tutti nel modello di domanda e presentati in copia al fine di permettere all'Ufficio di ricostruire il periodo interessato e determinare l'esatto costo sostenuto;
- dichiarazione dei redditi da cui si evince che non sono state richieste detrazioni di imposta relative al canone di affitto 2020 (Mod. 730/2021 o Unico 2021);

ART. 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cannara provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Umbria e attribuendo i punteggi sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti nelle domande di partecipazione.

Conseguentemente verranno formulate le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino a € 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

Le domande con valore ISEE pari a zero sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.

I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Le graduatorie provvisorie saranno quindi pubblicate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013, all'albo pretorio *on line* (www.comune.cannara.pg.it) del Comune per 30 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi o richieste di revisione del punteggio.

Ciascun interessato, entro tale termine, potrà comunque verificare la propria posizione attraverso accesso diretto all'Ufficio Servizi Sociali. La pubblicazione della graduatoria provvisoria con le modalità sopra individuate, sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione agli interessati.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, l'Ufficio esaminerà le eventuali osservazioni pervenute, formula le graduatorie definitive che verranno anch'esse pubblicate, con le indicate modalità, all'albo pretorio *on line* per 30 giorni consecutivi e quindi trasmesse alla Regione Umbria per consentire la liquidazione dei contributi.

Nel corso di tutta la fase istruttoria e, comunque, fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune si riserva la possibilità di verificare, anche a campione, i requisiti dichiarati così come di consentire la correzione o l'integrazione di dati nella domanda nei casi di evidente dimenticanza o errore materiale; in tale ultimo caso, accanto alla correzione verrà richiesta controfirma del richiedente e data della correzione.

Resta inteso che la mancata presentazione della documentazione o dei dati richiesti e/o la mancata correzione o integrazione di errori materiali evidenziati, nei termini fissati, comporta l'esclusione della domanda.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

La determinazione dell'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie avverrà sulla base del canone di locazione, come definito all'art. 5 del Bando, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del Bando con riferimento alle seguenti categorie:

- A) per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente art. 7, il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;
- B) per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente art. 7, il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

L'Ufficio, all'esito della predetta istruttoria e sempre avvalendosi della citata procedura informatica, determinerà il contributo concesso in favore di ogni domanda ammessa in maniera percentuale tenendo conto del rapporto tra finanziamento accordato e fabbisogno stimato, e procederà quindi alla sua conseguente erogazione, una volta introitate le relative risorse.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

È allegato al presente Bando il Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e di cui si invita la lettura che si dà per effettuata con la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando.

Art. 10 - INFORMAZIONI E RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia alla normativa e disposizioni richiamate; in particolare si intendono richiamati i contenuti della Delibera di Consiglio regionale dell'Umbria n. 755/1999 e della Delibera di Giunta regionale dell'Umbria n. 863/2021.

La domanda deve essere compilata correttamente ed in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e deve essere corredata dalla documentazione richiesta.

L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - sezione Avvisi. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0742/731813, e.bizzarri@comune.cannara.pg.it; segreteria@comune.cannara.pg.it).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, è il dott. Carlo Ramaccioni.

Cannara, li 14/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Carlo Ramaccioni